

R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE XIV CIVILE

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A

Il Tribunale in persona dei magistrati:

Dott.ssa Silvia Giani Presidente

Dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice

Dott. Edmondo Tota Giudice rel.

nell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori ex artt. 140-ter ss. del d.lgs 206/2005 ("cod. cons.") iscritta al numero di ruolo generale n. [REDACTED] promossa con ricorso depositato il 5 novembre 2024

DA

ASSOCIAZIONE CODICI - CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO, (C.F. [REDACTED] con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Belluzzo n. 1, in persona del legale rappresentante [REDACTED] quale Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale degli interessi e dei diritti dei consumatori e degli utenti, iscritta nel registro di cui all'art. 137 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e nell'Elenco Ministero della Giustizia D.M. 27/2022, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] Corrado Mattarelli e [REDACTED]

- ricorrente -

CONTRO

la SOCIETA' (C.F. e P. IVA [REDACTED] in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* dottor [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] ed [REDACTED]

- resistente -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA**1.- Le domande della ricorrente Associazione Codici - Centro per i Diritti del Cittadino.**

L'Associazione Codici - Centro per i Diritti del Cittadino (di seguito anche per brevità “**Codici**”) ha proposto un'azione di classe ex art. 140-novies cod. cons. chiedendo:

1) in via principale, previa declaratoria di nullità di tutte le clausole in contrasto con l'art. 125 sexies TUB e 125 TUB (nella versione antecedente alla riforma di cui al dlgs 13 agosto 2010, n. 141), di accertare e dichiarare che l'omesso rimborso dei costi *up front* (ivi inclusi i costi di istruttoria e le provvigioni dell'intermediario) in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti da parte della la SOCIETA' nei confronti dei propri clienti, è illegittimo perché, tra l'altro, contrario al disposto dell'art. 125 sexies TUB;

2) di condannare la la SOCIETA' a restituire/rimborsare in favore di ciascun aderente all'azione di classe un importo (proporzionale o in subordine conforme al piano di ammortamento) pari alla riduzione degli *up front costs* (ivi inclusi i costi di istruttoria e le provvigioni dell'intermediario) che la medesima società avrebbe dovuto eseguire in sede di estinzione anticipata del finanziamento, secondo il criterio ritenuto di giustizia tra quelli prospettati;

3) di definire i caratteri individuali omogenei della Classe come segue: “*i consumatori che, in sede di estinzione anticipata di finanziamenti concessi dalla Società, si siano visti denegare da quest'ultima la riduzione dei costi del credito c.d. up front, in violazione dell'art. 125 sexies TUB, in relazione a contratti di credito al consumo stipulati nel periodo ricompreso tra il decennio antecedente alla introduzione del presente giudizio e la data di emissione della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 8/11/2022*” (art. 840 sexies, comma 1, lett. c) c.p.c.)”; ovvero definire i caratteri individuali omogenei della Classe nel miglior modo ritenuto di giustizia;

4) di stabilire che, ai sensi dell'art. 840-sexies, comma 1, lett. d) c.p.c., ai fini della prova della titolarità dei diritti individuali omogenei della Classe,

ciascun aderente dovrà quantomeno: (i) depositare il conteggio estintivo del finanziamento predisposto dalla la SOCIETA' unitamente alla prova del saldo dell'importo richiesto da quest'ultima; (ii) depositare il contratto di finanziamento, completo del dettaglio del costo totale del credito; ovvero indicare i diversi documenti ritenuti di giustizia;

5) di adottare i provvedimenti di cui all'art. 840 sexies, comma 1, lett. e), f), g) ed h) c.p.c.;

6) di condannare la resistente la SOCIETA' a rifondere le spese di lite, ivi inclusi il contributo unificato di Euro 518,00 e la marca da bollo di Euro 27,00, e i compensi per il presente giudizio, aumentati fino al triplo ai sensi dell'art. 4, comma 10, del DM 55/2014, distraendole direttamente in favore degli Avv.ti [REDACTED] Corrado Mattarelli e [REDACTED] i quali si dichiarano antistatari.

Con il medesimo ricorso Codici ha proposto un'azione inibitoria ai sensi dell'art. 140-octies cod. cons. chiedendo:

7) di inibire con effetto immediato le condotte illecite da parte della resistente, ai sensi dell'art. 140-octies cod. cons. e così per ogni condotta simile;

8) di ordinare che la la SOCIETA' adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate, e quindi ordinare alla Società resistente di inviare una comunicazione scritta a tutta la propria clientela (ivi inclusa quella relativa a rapporti estinti) con la quale informa la stessa dei diritti restitutori spettanti in sede di estinzione anticipata del finanziamento di credito al consumo;

9) di ordinare alla resistente, per il caso di violazione dell'inibitoria, il pagamento in favore di Codici della somma di €5.000,00 e per ogni singola violazione, pari al massimo previsto dalla legge, e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

10) di condannare la resistente a rifondere le spese di lite, ivi inclusi il contributo unificato di Euro 518,00 e la marca da bollo di Euro 27,00, e i compensi per il presente giudizio, aumentati fino al triplo ai sensi dell'art. 4, comma 10, del DM 55/2014, distraendole direttamente in favore degli

Avv.ti [REDACTED] Corrado Mattarelli e [REDACTED] i quali si dichiarano antistatari.

2.- Il fondamento delle domande della ricorrente.

A fondamento delle domande proposte contro la SOCIETA' [REDACTED] Codici, premessa l'iscrizione nell'Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 137 cod. cons. nonché nell'Elenco del Ministero della Giustizia di cui al D.M. 27/2022, ha riferito che:

- la convenuta la SOCIETA' [REDACTED] è una società iscritta nell'Elenco Generale ex art. 106 TUB [REDACTED] [REDACTED] che svolge attività di intermediazione finanziaria e, in particolare, attività di concessione di finanziamenti a favore dei consumatori per l'acquisto di beni, servizi o per generiche necessità;
- i diritti individuali omogenei che l'Associazione intende tutelare con l'azione di classe attengono ai diritti restitutori e compensativi vantati dai consumatori che, in sede di estinzione anticipata di finanziamenti concessi dalla Società, si siano visti denegare da quest'ultima la restituzione dei costi del credito c.d. *up front*, in violazione dell'art. 125, *sexies*, TUB (di seguito, anche solo la "Classe");
- la condotta lesiva contestata consiste nell'adozione di clausole contrattuali che non prevedono, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti, la restituzione dei costi c.d. *up front* nonché nel consequenziale rilascio da parte della la SOCIETA' [REDACTED] di un conteggio di estinzione anticipata che non prevede il rimborso degli oneri *up front* o comunque il diniego opposto dalla medesima Società resistente di rimborsare quota di tali importi: tale condotta è stata, ed è, posta in essere dalla Società quantomeno con riferimento ai contratti stipulati sino alla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale, n. 263 dell'8 novembre 2022;
- la finalità dell'azione di classe è quindi quella di: **(i)** consentire alla Classe di ottenere il rimborso e/o la restituzione della quota parte

degli *up front costs* illegittimamente incamerati dalla Società resistente, in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti, in violazione dell'art. 125 *sexies* TUB, introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141; **(ii)** di ottenere un ordine a carico della la SOCIETA'

(a) di inibizione alla protrazione della condotta indicata al punto che precede (b) nonché di adottare le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate, con conseguente condanna all'invio di una comunicazione alla clientela adeguatamente rappresentativa ed informativa dei suddetti diritti restitutori.

A sostegno dell'azione Codici ha dedotto che:

- l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, al fine di recepire l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE in materia di rimborso anticipato di finanziamenti ai consumatori, nella sua formulazione originaria, prevedeva che: *«Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»*;
- tale disposizione aveva dato luogo a divergenti interpretazioni in merito alla estensione oggettiva dell'obbligo di riduzione dei costi del finanziamento, giacché se per un verso era, infatti, pacifico che il diritto alla riduzione del costo totale del credito ricomprendesse i costi c.d. *recurring* (ossia, i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale), appariva, per altro verso, incerto se essa potesse trovare applicazione anche ai costi c.d. *up front* (ossia, i costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento);
- la portata della disposizione è stata chiarita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale con la sentenza C-383/18 del 11 settembre 2019 (c.d. sentenza Lexitor), ha

definitivamente sancito che il diritto alla riduzione si estende a tutti i costi compresi nel costo totale del credito, siano essi qualificabili come *recurring costs* o come *up front costs*;

- con il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la suddetta disposizione è stata modificata, sostituendo il precedente comma 1 con la seguente nuova formulazione: *«Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»*;
- tale nuova formulazione ha ulteriormente confermato e ribadito l'interpretazione della sentenza Lexitor;
- il d.l. 25 maggio 2021, n. 73, recava tuttavia una norma transitoria la quale prevedeva che: *«L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti»*;
- tale disposizione aveva indotto gli interpreti a ritenere che gli obblighi di riduzione del costo totale del credito derivanti dalla sentenza Lexitor fossero applicabili solo in relazione ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della novella del 2021;

- la Corte Costituzionale con sentenza n. 263 dell'8 novembre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*», sul rilievo che il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.);
- è quindi pacifico, oggi dopo l'intervento della Corte Costituzionale, che, in sede di rimborso anticipato dei finanziamenti ai consumatori, l'intermediario finanziario è tenuto a ridurre proporzionalmente tutti i costi sostenuti dal consumatore ai fini del finanziamento, a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto (anteriore o successiva al 2021), con conseguente nullità di tutte le clausole contenute nei contratti di finanziamento ed in contrasto con i principi sanciti dalla sentenza Lexitor;
- che la SOCIETA' ha violato l'art. 125 sexies TUB, quantomeno con riferimento ai contratti di credito al consumo stipulati sino alla data della emissione della sentenza della Corte Costituzionale, n. 263 del 8/11/2022;
- con riferimento ai contratti conclusi anteriormente alla data del 8/11/2022, risulta che, in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti concessi alla propria clientela, la Società resistente ha omesso e omette di procedere alla riduzione di tutti i costi compresi nel costo totale del finanziamento, e in particolare dei

costi c.d. “up front” relativi alle “Commissioni di istruttoria” ed alle “Provvigioni per l’intermediario del credito”;

- tale violazione risulta dall’esame del modello contrattuale in uso presso la la SOCIETA' sino al 2019, ove nella sez. 4 viene espressamente previsto che *“Rimangono interamente a carico del Cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto) gli oneri alla sezione 2 del presente modulo ivi indicati di cui alle lett. c) Commissioni di istruttoria, d) Provvigioni per l’Intermediario del credito, e) Imposta di Bollo, già interamente maturate in quanto facenti riferimento all’attività di perfezionamento del finanziamento”* (doc. 5);
- la sistematicità della condotta è comprovata dal bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2023 della stessa la SOCIETA' ove è previsto un fondo rischi *“costituito per euro [REDACTED] dall’accantonamento conseguente alla sentenza della Corte di Giustizia Europea (di seguito, “Sentenza Lexitor”) in ordine all’interpreta-zione dell’art. 14 della Direttiva 2008/48/CE [...] Il calcolo degli accantona-menti relativi alla sentenza Lexitor è stato effettuato prendendo come base le componenti economiche up-front percepite sulle operazioni CQ (Cessioni del quinto dello stipendio, pensione e delegazione di pagamento) perfezionate dalla società”* (doc. 6, p. [REDACTED]);
- risulta perciò comprovata la *policy* della Società di omettere illegittimamente il rimborso dei costi *up front*, quantomeno sino alla emissione della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 ed anzi quantomeno sino alla pubblicazione del bilancio al 31/12/2023, approvato ad aprile 2024;

Su tali presupposti Codici chiede pertanto l’accertamento della condotta illegittima della la SOCIETA' e la condanna della stessa alla restituzione in favore di ciascun aderente all’azione di classe di tutti gli importi illegittimamente trattenuti a titolo di *up front costs*, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le

"commissioni di istruttoria" e le "provvigioni per l'intermediario del credito".

In aggiunta e cumulativamente all'azione compensativa, la ricorrente chiede altresì di voler adottare i provvedimenti inibitori di cui all'art. 140-*octies* cod. cons. e per l'effetto di voler: (i) disporre la cessazione della condotta omissiva e/o commissiva, consistente nel trattenere i costi *up front* in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti di credito al consumo stipulati tra il decennio antecedente alla introduzione del presente giudizio e la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 8/11/2022; (ii) ordinare che la SOCIETA' adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate, e in particolare ordinare alla Società di inviare una comunicazione scritta a tutta la propria clientela (ivi inclusa quella relativa a rap-porti già estinti) con la quale informare la stessa dei diritti spettanti in sede di estinzione anticipata del finanziamento di credito al consumo; (iii) fissare un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e disporre, in caso di inadempimento ai punti (i) e (ii) che precedono, il pagamento di una somma di denaro pari a 5.000 euro, per ogni inadempimento ed ogni giorno di ritardo.

A tale ultimo riguardo Codici produce la diffida inviata alla Società resistente ai sensi e per gli effetti dell'art. 140-*octies* comma 8 cod. cons. del 13 settembre 2024 (doc. 11).

3.- Le difese avanzate da la SOCIETA'

la SOCIETA' si è tempestivamente costituita il 13 marzo 2024 chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'Associazione Codici. A sostegno delle sue difese la SOCIETA' per quanto immediatamente qui rileva, ha dedotto di avere progressivamente intrapreso, nel susseguirsi degli interventi legislativi, degli orientamenti giurisprudenziali unionali e nazionali, nonché delle linee guida emesse in più occasioni dalla Banca d'Italia, un processo di volontario adeguamento dei contratti e del procedimento di rimborso, secondo i seguenti passaggi: (i) ***dal 04/12/2019 al 02/10/2021*** quando non

era ancora certa la applicabilità in Italia della sentenza Lexitor, ^{la SOCIETA'} ha effettuato accantonamenti *“per fronteggiare il c.d. “rischio di estinzione anticipata Lexitor” su crediti CQS, presso un apposito fondo appostato in bilancio con l’indicazione “fondo rischi ed oneri” (docc. da 3 a 7 bilanci ^{la SOCIETA'} 2019/2020/2021/2022 e 2023); (ii) dal 02/10/2021, a seguito della modifica dell’art. 125-sexies TUB, ^{la SOCIETA'} disponeva la restituzione degli oneri cd “up front” non maturati per le pratiche stipulate successivamente al 24/07/2021 (data di entrata in vigore del decreto “sostegni bis”); (iii) dal mese di febbraio 2022 ^{la SOCIETA'} recepiva la modifica dell’art. 125 sexies TUB, con implementazione dei modelli contrattuali in uso dal marzo 2022 (doc. 8 cfr esempio contratto febbraio 2022 e doc. 9 esempio contratto marzo 2022)”; (iv) dall’11/01/2023 ^{la SOCIETA'} disponeva la restituzione degli oneri cd “up front” non maturati anche per i finanziamenti stipulati prima del 25/07/2021”.*

Quanto alla prassi tenuta in caso di reclamo del cliente, la resistente ha dedotto che fino alla sentenza della Consulta n. 263/2022: (v) **per i finanziamenti stipulati ante 25/7/2021**, ^{la SOCIETA'} ha accolto parzialmente la doglianza riconoscendo le “spese di istruttoria non maturate” ed invitando il reclamante a rivolgersi all’intermediario del credito (Agente in Attività Finanziaria / Mediatore Creditizio) per il riconoscimento delle cd. “commissioni dell’intermediario non maturate”; (v) **per i finanziamenti stipulati post 25/7/2021**, ha ritenuto di riconoscere le complessive “spese up front non maturate” (spese di istruttoria e commissione dell’intermediario). **Dal 17/9/2024, ^{la SOCIETA'} riconosce in fase di reclamo, le spese up front non maturate anche per i finanziamenti stipulati ante 25/7/2021.**

^{la SOCIETA'} avrebbe quindi *“sempre agito in buona fede e in conformità alle regole di settore, escludendo qualsiasi condotta fraudolenta o ingannevole”, poiché “a seguito della sentenza della Consulta del 22/12/2022, nel caso di richieste di estinzione anticipata pervenute dai clienti, ^{la SOCIETA'} ha restituito ai consumatori che ne facevano richiesta gli oneri up front non maturati anche con riferimento ai finanziamenti stipulati ante 25/07/2021”.* In caso di reclamo, poi, ^{la SOCIETA'} *“ha accolto il ricorso del*

consumatore, rimborsando le provvigioni up front e le spese di istruttoria anche con riferimento ai contratti stipulati ante 25/07/2021”.

Ne deriverebbe – secondo la difesa di ^{la SOCIETA'} – che le contestazioni avanzate da Codici circa la asserita mancata predisposizione di strumenti idonei a garantire i diritti dei consumatori risultano destituite di fondamento e che l'azione di classe non potrà, pertanto, essere accolta e dovrà essere dichiarata inammissibile, *“avendo ^{la SOCIETA'} già risolto la problematica oggetto di contestazione e conseguentemente non avendo l'Associazione ricorrente un attuale e concreto interesse ad agire a tutela dei consumatori”.*

La resistente ha poi contestato la difettosa indicazione degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati all'azione, avendo *“precisato unicamente che le presunte condotte lesive si riferirebbero ai contratti stipulati sino al novembre 2022”*, senza tener conto che *“sin dal 2021 ^{la SOCIETA'} si è tempestivamente e rigorosamente adeguata agli orientamenti giurisprudenziali nel tempo intervenuti ed ha riconosciuto i costi up front con riferimento ai contratti stipulati ante 25/7/2021 (data di entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB), nonché ai contratti stipulati successivamente”* e già dal 2019 *“in via preventiva e cautelare [aveva accantonato] un fondo rischi ad hoc destinato a soddisfare i consumatori che i. avevano stipulato un contratto di finanziamento ante 25/7/2021 e ii. avevano avanzato richiesta di estinzione anticipata”.*

^{la SOCIETA'} ha inoltre sostenuto il difetto di omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta la tutela ai sensi dell'art. 140 septies, comma 8, lett. c) cod. cons. e 840 bis c.p.c., giacché *“la varietà dei contratti stipulati dai consumatori, le metodologie di calcolo differenti e l'esistenza di rimborsi già effettuati impediscono di ritenere sussistente una identità fattuale e giuridica fra i membri della classe, con conseguente irricevibilità dell'azione”.*

Nel merito la resistente ha poi dedotto che con la sentenza del 9 febbraio 2023 resa nella causa C-555/21 (c.d. sentenza “Unicredit”), la Corte di Giustizia ha precisato che *“solo i costi dipendenti dalla durata del contratto (costi cd “recurring”) devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata, mentre quelli cd “up front” possono essere trattenuti”,*

ristabilendo “*il principio che esclude il rimborso dei costi up front, in quanto già integralmente maturati al momento della stipula del contratto*”.

Scambiate memorie di replica e controreplica, stante l’insuccesso del tentativo di conciliazione, il Tribunale il 20 novembre 2025 ha riservato la decisione in ordine all’ammissibilità dell’azione della ricorrente.

4.- *Sull’ammissibilità ex art. 140-septies cod. cons. dell’azione rappresentativa promossa da Codici.*

4.1.- Occorre premettere che le considerazioni che seguono sono svolte ai soli fini del vaglio di ammissibilità dell’azione, essendo riservata alla successiva pronuncia di merito e all’esito dell’eventuale istruttoria ogni definitiva statuizione su tutti i profili rilevanti ai fini della decisione finale.

Nessun dubbio sussiste, considerando il contenuto del ricorso sul fatto che Codici ha proposto un’azione rappresentativa al fine di richiedere cumulativamente l’adozione di provvedimenti compensativi ex art. 140-novies e l’adozione di provvedimenti inibitori ex art. 140 octies cod. cons.

Il comma 8 dell’art. 140-septies stabilisce che la domanda è inammissibile: a) quanto è manifestamente infondata; b) se è priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall’azione rappresentativa; c) se il tribunale non ravvisa l’omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l’adozione dei provvedimenti compensativi previsti dall’articolo 140-novies; d) se, anche a seguito di contestazione del convenuto, risulta che l’ente ricorrente è privo dei requisiti necessari per la legittimazione all’azione; e) quando l’azione è promossa in conflitto di interessi, in particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l’azione è concorrente del convenuto o dipende da quest’ultimo. In questo caso il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna all’ente ricorrente un termine entro cui rifiutare o modificare il finanziamento; f) se l’oggetto sociale dell’ente legittimato che ha proposto la domanda non giustifica l’esercizio dell’azione.

Il Tribunale ritiene, allo stato, che le condizioni di ammissibilità delle domande avanzate da Codici siano soddisfatte per i motivi che di seguito si passa ad illustrare.

4.2.- Quanto alla fondatezza delle domande, va rammentato che la delibazione affidata dalla legge al Tribunale in questa fase è di natura sommaria e ha la sola funzione di evitare iniziative pretestuose ed al fine di pervenire celermente ad una pronuncia di rito prodromica alla fase di merito del processo (così, App. Milano 06.06.2017, n. 385 in relazione all’analoga previsione contenuta all’art. 140 bis d.lgs. n. 206/2005). Il Tribunale Milano (ord.15.2.2024 in R.G. n. [REDACTED]) ha condivisibilmente osservato che *“nell’azione di classe la fase preliminare di verifica della non manifesta infondatezza della domanda riguarda la prospettazione in diritto posta a fondamento della pretesa e non la veridicità dei fatti costitutivi, a meno che questa non sia di per sé ragionevolmente esclusa dalle prove allegate agli atti introduttivi del giudizio (così Trib. Roma, 11.04.2011). In questa prospettiva, il requisito della non manifesta infondatezza deve perciò ritenersi sussistente tutte le volte in cui la domanda non sia palesemente sfornita di fondamento in fatto (cioè carente degli elementi costitutivi della fattispecie) o in diritto (cioè fondata su una prospettazione totalmente priva di fondamento giuridico).”*

A fondamento dell’azione rappresentativa Codici, quale associazione iscritta nell’Elenco di cui all’art 137 cod. cons., ha esposto di voler tutelare i diritti individuali omogenei vantati dai consumatori che, al momento dell’estinzione anticipata di finanziamenti concessi da la SOCIETA' non abbiano ottenuto la restituzione dei costi di credito c.d. *up front* in violazione dell’art 125-sexies TUB.

Codici ha dedotto che la condotta lesiva sarebbe stata posta in essere con riferimento ai contratti di credito al consumo stipulati sino alla data (8/11/2022) della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 attraverso (i) la previsione nei propri modelli contrattuali di clausole che prevedono espressamente il diniego di rimborso dell’*up front* in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti; (ii) nel conseguente rilascio di un conteggio di estinzione anticipata dei finanziamenti che non prevede il rimborso degli oneri di *up front* con diniego opposto dalla società al rimborso di questa quota di costi.

Il fondamento del diritto è stato individuato nell'art 125-sexies TUB e la ricorrente ha inoltre richiamato:

-la sentenza della Corte di Giustizia Europea C 383/18 dell'11.9.2019 (c.d. sentenza Lexitor) che ha definitivamente sancito il diritto del consumatore alla riduzione di tutti i costi accessori al finanziamento e quindi anche dei costi di *up front* in ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento;

-la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 che ha dichiarato parzialmente incostituzionale la norma transitoria di cui all'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 73/2021 conv. in l 106/2021, nella parte in cui limitava l'applicazione dell'intervento legislativo del 2021 ai soli contratti di credito al consumo conclusi dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

In particolare, la Corte costituzionale ha riaffermato il principio - contenuto sentenza Lexitor - che sia per i contratti antecedenti alla entrata in vigore della novella, sia per i contratti successivi, vige il principio che il consumatore ha diritto alla restituzione sia dei costi c.d. *recurring* sia dei costi c.s. *up front*.

Codici ha poi sostenuto che il metodo corretto di calcolo per la quantificazione della misura del rimborso dei costi *up front* è:

per i contratti conclusi successivamente alla entrata in vigore del D.L. 73/2021 quello espressamente previsto dall'art 125 sexies TUB;

per i contratti stipulati antecedentemente ove il criterio non fosse previsto in contratto quello del c.d. metodo strettamente proporzionale *pro rata temporis* e non quello della c.d. "curva degli interessi".

A fronte delle deduzioni della ricorrente, ^{la SOCIETA'} ha esplicitamente riconosciuto di avere soltanto in parte e solo successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 applicato il principio, sancito dalla sentenza Lexitor, della restituzione dei costi *up front* giacché: (i) ***dal 04/12/2019 al 02/10/2021*** ^{la SOCIETA'} ha eseguito "*accantonamenti effettuati per fronteggiare il c.d. "rischio di estinzione anticipata Lexitor" su crediti CQS, presso un apposito fondo appostato in bilancio con l'indicazione "fondo rischi ed oneri"*"; (ii) ***dal 02/10/2021***, a seguito della modifica

dell'art. 125-sexies TUB, ^{la SOCIETA'} ha disposto *“la restituzione degli oneri cd “up front” non maturati, per le pratiche stipulate successivamente al 24/07/2021 (data di entrata in vigore del decreto “sostegni bis”); (iii) **dal mese di febbraio 2022*** ^{la SOCIETA'} ha recepito *“la modifica dell'art. 125 sexies TUB, con implementazione dei modelli contrattuali in uso dal marzo 2022 (doc. 8 cfr esempio contratto febbraio 2022 e doc. 9 esempio contratto marzo 2022)”*; (iv) **dall'11/01/2023** ^{la SOCIETA'} ha disposto *“la restituzione degli oneri cd “up front” non maturati anche per i finanziamenti stipulati prima del 25/07/2021”*; (v) **per i finanziamenti stipulati ante 25/7/2021**, ^{la SOCIETA'} ha accolto parzialmente l'eventuale reclamo del cliente riconoscendo le “spese di istruttoria non maturate” ed invitando il reclamante a rivolgersi all'intermediario del credito (Agente in Attività Finanziaria / Mediatore Creditizio) per il riconoscimento delle cd. “commissioni dell'intermediario non maturate”; (v) **per i finanziamenti stipulati post 25/7/2021**, ha ritenuto di riconoscere le complessive “spese *up front* non maturate” (spese di istruttoria e commissione dell'intermediario); (vi) **dal 17/9/2024**, ^{la SOCIETA'} **riconosce in fase di reclamo** (e quindi su iniziativa del cliente e non spontaneamente), **le spese *up front* anche per i finanziamenti stipulati ante 25/7/2021.**

Quanto alla rilevanza nel caso in esame della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21, va osservato, allo stato e salvi naturalmente gli eventuali ulteriori sviluppi della giurisprudenza dell'Unione europea, che tale decisione ha chiaramente messo in luce che il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato dalla sentenza Lexitor nel contesto della direttiva 2008/48/CE, *“non può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17”*, poiché la *“ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore [conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17] riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna [rispetto a quanto è possibile nel quadro della direttiva 2008/48] e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale,*

di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto” (punti 34, 35 e 36).

Come osservato dalla ricorrente la sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (c.d. Unicredit) è influenzata in modo decisivo dalle “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un **approccio differenziato**” (punto 28) rispetto ai principi enunciati dalla sentenza Lexitor.

In riferimento alla richiesta di provvedimenti inibitori, rivolti cioè a ottenere “la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies e [la pubblicazione del provvedimento]”, ai sensi dell’art. 140-ter lett. i), cod. cons., il Tribunale condivide il rilievo della ricorrente secondo cui “esiste una intera classe di consumatori (quelli che abbiano estinto [il loro finanziamento] antecedentemente al 2021 o, successivamente, ma in relazione a contratti stipulati antecedentemente al 2021) i quali non sono a conoscenza del loro diritto ad esser rimborsati degli oneri *up front* e che, anzi, in ragione dell’applicazione nei loro confronti di clausole nulle e vessatorie, probabilmente ritengono oggi di non vantare alcun diritto nei confronti della società. Ebbene, nell’interesse di tutti questi soggetti, si insiste per la condanna della Società ad adottare tutte le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate, e quindi ordinare alla Società di inviare una comunicazione scritta a tutta la propria clientela con la quale informa[re] la stessa dei diritti restitutori spettanti in sede di estinzione anticipata del finanziamento di credito al consumo” (p. 16 della memoria del 10 novembre 2025).

Il Tribunale osserva, peraltro, che la ricorrente non ha dedotto motivi di urgenza che possano giustificare l’adozione di un provvedimento provvisorio in corso di causa, ai sensi dell’art. 140-octies, comma 5, cod. cons. e, quindi, la presente ordinanza di ammissibilità riguarda esclusivamente l’azione di merito.

Alla luce di quanto sopra la domanda di Codici non appare *prima facie* infondata, tenuto conto delle disposizioni normative richiamate (art. 125 sexies TUB), del riconoscimento del diritto alla restituzione dei costi *up*

front ad opera della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale nelle pronunce sopra citate; del fatto che ai crediti restitutori dei consumatori dovrebbe applicarsi la prescrizione decennale; che la mancata restituzione di tutti i costi *up front* prima della decisiva pronuncia della Corte Costituzionale 263/2022 pare emergere dai documenti prodotti da Codici e dalle stesse difese della ^{la SOCIETA'} la quale ha ammesso, come si è visto, di aver disposto solo **dall'11/01/2023** *“la restituzione degli oneri cd “up front” non maturati anche per i finanziamenti stipulati prima del 25/07/2021”* ed estinti dopo l'11/01/2023, e solo **dal 17/9/2024**, di aver riconosciuto in fase di reclamo (i.e. non spontaneamente), *“le spese up front anche per i finanziamenti stipulati ante 25/7/2021”* ed estinti prima dell'11/01/2023.

4.3.- Quanto all'individuazione del gruppo di consumatori interessati dall'azione rappresentativa, Codici ha individuato la seguente classe: *“i consumatori che, in sede di estinzione anticipata di finanziamenti concessi dalla Società, si siano visti denegare da quest'ultima la riduzione dei costi del credito c.d. up front, in violazione dell'art. 125 sexies TUB, in relazione a contratti di credito al consumo stipulati nel periodo ricompreso tra il decennio antecedente alla introduzione del presente giudizio e la data di emissione della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 8/11/2022” (art. 840 sexies, comma 1, lett. c) c.p.c.)”*.

La classe risulta definita in modo sufficientemente determinato anche temporalmente e secondo un criterio di effettiva omogeneità delle posizioni giuridiche di ciascun soggetto coinvolto.

L'azione è infatti volta a tutelare tutti i consumatori che i) hanno concluso contratti di credito al consumo nel vigore della direttiva 2008/48/CE e ii) che hanno anticipatamente estinto i contratti di credito stipulati nel periodo tra il 5.11.2014 (data di deposito del ricorso) e l'8.11.2022 (data dell'intervento della Consulta), iii) senza ricevere da la SOCIETA' in restituzione i costi *up front*. Con l'azione si vuole perciò ottenere per gli aderenti il rimborso di questi costi per la parte che non sia stata in tutto o in parte conseguita.

4.4.- In riferimento all'omogeneità dei diritti azionati ^{la SOCIETA'} sostiene che *“la varietà dei contratti stipulati dai consumatori, le metodologie di calcolo*

differenti e l'esistenza di rimborsi già effettuati impediscono di ritenere sussistente una identità fattuale e giuridica fra i membri della classe, con conseguente irricevibilità dell'azione".

Al riguardo la giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito che nella fase dell'ammissibilità, in cui non rilevano questioni relative alla prova del *quantum*, l'omogeneità dei diritti individuali dei potenziali appartenenti al gruppo va individuata nella fonte del pregiudizio comune a tutti gli appartenenti al gruppo dove la quantificazione del risarcimento sia effettuabile in base a criteri uniformi (App. Milano, 03.03.2014).

L'omogeneità tra i diritti individuali va dunque *"rintracciata nell'unicità del c.d. danno-evento, mentre non rilevano gli aspetti attinenti al c.d. danno-conseguenza, liquidabile anche in via equitativa"* (Trib. Venezia, ordinanza 05.04.2017 e più di recente Trib. Milano, Sez. XIV, 11.12.2025).

Il fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio è rappresentato dalla dedotta pratica commerciale scorretta posta in essere da la SOCIETA' che viene prospettata come idonea a danneggiare la pluralità di consumatori ai quali, estinto anticipatamente il finanziamento ricevuto dal professionista, non è stata restituita la quota parte dei costi *up front*.

Sussiste dunque l'omogeneità dei diritti - al rimborso proporzionale dei costi *up front* - facenti capo ai soggetti riconducibili al gruppo dei consumatori (che hanno stipulato con la SOCIETA' contratti di finanziamento in un determinato periodo) interessati dall'azione, trattandosi di soggetti portatori di situazioni giuridiche soggettive che traggono origine dalla medesima reiterata condotta asseritamente illecita ascritta alla resistente, la cui tutela discende dalla risoluzione di comuni questioni di fatto e di diritto idonee ad essere definite con un solo provvedimento giurisdizionale di contenuto uniforme.

Vi è poi omogeneità delle pretese restitutorie che, seppur potenzialmente non identiche, risultano omogenee sotto il profilo dell'*an*, differenziandosi soltanto nell'ammontare degli importi che risultano di agevole quantificazione.

Il requisito in esame risulta integrato anche con riferimento all'orizzonte temporale indicato da Codici.

L'omogeneità delle posizioni dei consumatori coinvolti non può essere negata sul rilievo dell'esistenza di differenti regimi contrattuali applicabili alla clientela nel corso del periodo preso in considerazione, atteso che tali eventuali differenze – peraltro rimaste indimostrate in questa fase – potranno semmai assumere rilievo nella fase istruttoria per la determinazione del *quantum* del credito restitutorio, qualora si accerti in via definitiva di merito che vi è stata violazione dell'art 125-*sexies* TUB, il quale, come si già detto, impone la restituzione proporzionale anche dei costi iniziali *up front* in ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento da parte del consumatore.

4.5.- L'Associazione ricorrente possiede i requisiti necessari per la legittimazione all'azione essendo inserita nell'Elenco previsto dall'art 137 cod. cons. (cfr. doc. 1, 2, 22, 23 e 24) ed avendo quale oggetto statutario la tutela dei diritti dei consumatori. Ai sensi dell'art. 140-*quater*, comma 1, cod. cons., rubricato “*Legittimazione ad agire*”, le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco dell'art. 137, sono, infatti, legittimate a proporre le azioni rappresentative previste dall'art. 140-*ter*, comma 1, primo periodo, - ossia quelle promosse nei confronti dei professionisti per le violazioni delle disposizioni dell'allegato II-*septies* che ledono o possono ledere interessi collettivi dei consumatori – innanzi al giudice italiano.

L'azione svolta dalla ricorrente Codici è, inoltre, diretta a tutela di un diritto (restitutorio) di una determinata categoria di consumatori. In particolare, Codici ha agito a tutela del diritto dei consumatori che hanno stipulato, nell'ambito di un certo periodo di tempo, contratti di credito al consumo con la SOCIETA' a ricevere, una volta estinto anticipatamente il contratto, il rimborso anche dei c.d. costi *up front* che, invece, si assume la resistente avrebbe negato violando il precetto dell'art 125-*sexies* TUB e dell'art 16 della Direttiva 2008/48. Si tratta di diritto che rientra nello scopo dell'ente come si trae dalla lettura dello statuto, al cui art. 3 si trova scritto che scopo dell'Associazione è tra l'altro quello di: “*Tutelare il consumatore in ogni sua forma verso comportamenti scorretti o lesivi dei diritti fondamentali indicati nel Codice del Consumo o nelle leggi speciali e nelle normative europee*”.

Ai sensi dell'art 140-ter cod. cons. gli interessi collettivi dei consumatori tutelabili con le azioni rappresentative previste dal Titolo II del codice sono quelli che risultano danneggiati o potrebbero essere danneggiati dalle violazioni delle norme previste dall'Allegato II *septies* del codice, introdotto dal D lgs 28/2023. E' dalla tipizzazione delle norme violate, individuate nell'Allegato II *septies*, che si trae la nozione degli interessi collettivi dei consumatori tutelabili ex art 140 ter e segg. cod. cons..

Nel caso in esame l'azione di Codici è volta alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies punto 19) il quale include tra le violazioni rilevanti quelle che riguardano il “Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”.

4.6.- Non sono emersi elementi che possano far ritenere che Codici versi in una situazione di conflitto di interessi e Codici ha dichiarato di non aver ricevuto finanziamenti a sostegno dell'azione. L'allegazione della ricorrente non è stata contestata dalla convenuta e deve pertanto escludersi che possano ravvisarsi profili di inammissibilità dell'azione in tal senso.

Alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarata l'ammissibilità dell'azione rappresentativa promossa dalla ricorrente nei confronti di la SOCIETA'

Coloro che intendano aderire all'azione di classe dovranno depositare entro 150 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'art 840-ter c.p.c. gli atti di adesione nel rispetto delle forme previste dall'art.140-novies cod. cons. e art. 840 *quinquies* comma 1 c.p.c..

Si considerano appartenenti alla classe i consumatori che hanno concluso contratti di credito al consumo con la SOCIETA' e che nel periodo tra il 5.11.2014 e l'8.11.2022 abbiano estinto anticipatamente i contratti senza ottenere la restituzione dei costi *up front* in proporzione alla minore durata del contratto di credito.

Tutelato è il diritto alla restituzione proporzionale dei costi *up front*, facente capo ai soggetti riconducibili al gruppo dei consumatori che hanno stipulato nel periodo sopra indicato con la SOCIETA' contratti di finanziamento e che li abbiano estinti anticipatamente.

P.Q.M.

- dichiara ammissibile l'azione rappresentativa promossa ai sensi dell'art 140-*novies* e 140-*octies* del d.lgs. 206/2005 dall'ASSOCIAZIONE CODICI- CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO nei confronti di la SOCIETA'

-definisce la classe dei consumatori a favore della quale è esercitata l'azione rappresentativa nei seguenti termini: *“i consumatori che, in relazione a contratti di credito estinti nel periodo ricompreso tra il 5 novembre 2014 e l'8 novembre 2022 non abbiano ottenuto dalla finanziatrice la SOCIETA'*

la riduzione dei costi del credito c.d. up front, ai sensi dell'art. 125 sexies TUB”;

- dispone che la Cancelleria provveda a pubblicare la presente ordinanza nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia entro quindici giorni dal deposito del presente provvedimento;

- fissa termine di 150 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'art 840-*ter* c.p.c. per l'adesione all'azione, nel rispetto delle forme previste dall'art.140-*novies*, comma 2, d.lgs. 206/2005 e art 840-*quinquies*, comma 1, c.p.c., da parte dei soggetti portatori di diritti omogenei cui si riferisce il ricorso;

-delega come giudice istruttore il dott. Edmondo Tota che provvederà ai sensi dell'art. 840 *quinquies*, comma 2 ss. c.p.c. agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio fissando a tal fine **udienza in data 10/11/2026, ore 11:00**, davanti allo stesso giudice istruttore.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.

Il Giudice estensore

Dott. Edmondo Tota

Il Presidente

Dott.ssa Silvia Giani